

Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – ART. 122, COMMA 4, CGS – RIAPERTURA DELLE INDAGINI – GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITÀ

Descrizione

Se è vero che il comma 4 dell'art. 122 fa riferimento all'emersione di nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato, tuttavia "l'unitamente a quanto già raccolto" non può prescindere dal rispetto della disciplina codicistica sulle garanzie del diritto di difesa, che passano sia per la corretta iscrizione dei procedimenti disciplinari nel registro del CONI, sia per i conseguenti corretti avvisi sui fatti portati all'attenzione delle parti e sui quali indaga la Procura, sia, da ultimo, sul rispetto delle regole per l'archiviazione dei procedimenti conclusi.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 54/CFA/2022-2023/C

Presidente

Mazzoni

Relatore

Cavallo

Riferimenti normativi

art. 122, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0054 CFA del 13 dicembre 2022 (Sig. Gaetano Di Domenico-Sig. Lazzaro Lenza-Sig. Marzullo Nicolino-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale)